



CITTA' DI ALESSANDRIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 192 del 10/09/2014

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA NEL PROCEDIMENTO INSTAURATO CON RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. DA FONDAZIONE SLALA.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 10 settembre, nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dott. Giuseppe ZARCONI	<i>presidente</i>	X	
Dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	X	
Dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	X	

La Commissione straordinaria di liquidazione,

PREMESSO:

- ✓ CHE il Comune di Alessandria, con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/182/278/1410M del 12 luglio 2012, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ CHE con D.P.R. in data 30 agosto 2012 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ CHE in data 3 settembre 2012 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: dott. Roberto Forneris, dott. Angelo Lo Destro e dott. Giuseppe Zarcone;
- ✓ CHE ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'insediamento dell'Organo straordinario di liquidazione ha avuto luogo nello stesso giorno 3 settembre 2012 ;

DATO ATTO CHE

- Con deliberazione n. 229 del 4/10/2013 questa Commissione statuiva di non ammettere l'istanza di Fondazione SLALA - Sistema Logistico Integrato del Nord

- Ovest d'Italia alla massa passiva dell'Ente per l'intero importo di euro 72.272,00 in quanto, sulla base dell'attestazione della Direzione Economico Finanziaria del 4/7/2013, tale importo fa riferimento a contributi relativi agli anni 2009/2010 e 2011 di cui non risulta alcun atto di riscontro o atto che impegni, in qualche modo, l'Amministrazione alla erogazione.
- A seguito della formulazione del suddetto diniego, perveniva la nota dello Studio Legale Mazzone, acquisita al n. prot. 13508 del 3/3/2014, con la quale l'Avv. Gian Piero Mazzone, per conto di SLALA, contestava il rigetto della domanda espresso nella suindicata deliberazione, chiedendo il ritiro dell'atto in via di autotutela, evidenziando che il Comune di Alessandria si era riconosciuto debitore della Fondazione ed in proposito allegava due note della Direzione Economico Finanziaria.
 - Con Deliberazione n. 52 del 13/3/2014 questa Commissione confermava la non ammissione alla massa passiva motivando che:
 - le poste vantate ineriscono a riparti dei costi di gestione unilateralmente disposti dal Consiglio Generale della Fondazione in sede di approvazione del bilancio di previsione, a nulla rilevando che tra i componenti del Consiglio fossero da annoverarsi componenti riconducibili all'Amministrazione Comunale di Alessandria;
 - lo Statuto della Fondazione non prevede alcuna quota annuale di contribuzione a carico dei soci;
 - i contributi di cui trattasi non sono stati impegnati, per cui sono da classificarsi o partite debitorie non riconducibili all'Ente o debiti fuori bilancio non riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL, presupponendo, in questo ultimo caso, una ricaduta comunque vincolante delle decisioni del Consiglio della Fondazione o una valenza costitutiva delle dichiarazioni dei Dirigenti di cui sopra;
 - in ogni caso nulla è stato prodotto per l'annualità 2011.
 - In data 05.06.2014 è stato notificato all'Amministrazione Comunale ed in data 10/6/2014 a questa Commissione Straordinaria il ricorso proposto dalla FONDAZIONE SLALA avanti il Tribunale di Alessandria per far accertare e dichiarare come certo, sussistente, documentato ed espressamente riconosciuto nonché liquido ed immediatamente esigibile, il credito d'importo pari a € 72.272,00 vantato nei confronti del Comune di Alessandria e, in particolare, nei confronti della Commissione Straordinaria di Liquidazione e far ordinare, ai sensi dell'art. 252, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, alla Commissione Straordinaria di Liquidazione di provvedere alla liquidazione ed al conseguente pagamento del predetto importo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

RITENUTO OPPORTUNO costituirsi in giudizio per ribadire le ragioni che impediscono a questa Commissione di ammettere il credito alla massa passiva;

CONSIDERATO che, con deliberazione G.C. n. 231 del 16.07.2008, è stata costituita l'Avvocatura Comunale e che la stessa è preposta alla gestione del contenzioso esclusivamente ed in piena autonomia a difesa del Comune di Alessandria;

Considerato che – come statuito dal Cons. di Stato con sentenza n. 3339 del 6/6/2011 – la Commissione Straordinaria di Liquidazione è da considerarsi organo straordinario



